

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 670)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64,
concernente disciplina del collocamento dei lavoratori per
l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della
regione Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di contenere e razionalizzare la spesa derivante dall'impiego dei lavoratori con qualifica di operaio idraulico-forestale nella regione Calabria, il Governo, con le misure adottate nell'unito decreto-legge, intende disciplinare in via definitiva il collocamento di detti lavoratori, riproducendo norme già contenute in precedenti leggi di stanziamento per la forestazione in detta regione.

Il presente decreto-legge è inoltre finalizzato ad agevolare un utilizzo più elastico e produttivo dei predetti lavoratori idraulico-forestali.

Tale provvedimento è reso urgente dalla imminente apertura dei cantieri di forestazione.

Le misure adottate costituiscono l'indispensabile premessa per il perseguimento dei più generali obiettivi indicati nel protocollo d'intesa presentato dal Governo alle parti sociali il 14 febbraio 1984.

In tale documento si prevedono, tra l'altro, misure urgenti per lo sviluppo della regione Calabria; tra tali misure, di prioritaria importanza sono da considerarsi quelle che mirano alla riqualificazione degli operai idraulico-forestali.

Una adeguata disponibilità di risorse attraverso il finanziamento previsto dal decreto-legge permette l'avvio dei progetti previsti dal protocollo del 14 febbraio 1984.

A tutto ciò il Governo ha provveduto con l'unito decreto-legge, del quale si chiede ora la conversione in legge.

In particolare con l'articolo 1 il Governo ha inteso prevedere che l'assunzione del personale occorrente per gli interventi straordinari nella regione Calabria a difesa del patrimonio forestale avvenga mediante richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato. I lavoratori saranno scelti esclusivamente tra coloro che nell'anno precedente abbiano prestato almeno 51 giornate lavorative e non siano titolari di pensioni di anzianità o di vecchiaia; essi saranno utilizzati per un numero di giornate non superiore a quello delle giornate prestate nell'anno precedente. Per una migliore individuazione dei soggetti assumibili, tale articolo prevede che ogni ente comunichi agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente ed il relativo numero di giornate lavorate.

Con l'articolo 2, al fine di garantire un impiego razionale e produttivo dei lavoratori interessati, si è contemplata la possibilità di una loro mobilità territoriale.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti per il primo quadrimestre dell'anno in corso, attingendo al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di lire 260 miliardi disposto sotto la voce « Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64, concernente disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria.

Decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 13 aprile 1984.

Disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità e l'urgenza di disciplinare il collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione Calabria, la regione medesima, i consorzi e gli altri enti regionali possono assumere, mediante richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato, il personale strettamente necessario per l'esecuzione delle attività programmate, scegliendo esclusivamente tra i lavoratori che non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità e che nell'anno precedente abbiano prestato la loro opera, presso l'ente datore di lavoro, per almeno 51 giornate. La durata del contratto di lavoro non potrà essere fissata in un numero di giornate superiore a quello delle giornate prestate nell'anno precedente.

2. Prima di formulare le richieste di avviamento al lavoro, gli enti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, indicando per ciascun lavoratore il numero delle giornate di lavoro prestate. Gli uffici di collocamento non potranno rilasciare il nulla osta di avviamento al lavoro per i lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

1. Le esigenze di manodopera che si verificano in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.

2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera, gli enti di cui al precedente articolo 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per il primo quadrimestre dell'anno 1984 valutato in lire 86,65 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1984.

PERTINI

**CRAXI — DE MICHELIS — PANDOLFI —
GORIA — LONGO**

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI